Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2022, n. 2-5225

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020. Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede, al comma 2, che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della l.r 14/2019;
- b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2019;
- c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/R del 25/06/2020 è stato approvato il Regolamento regionale relativo al "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo";

l'articolo 6 del suddetto Regolamento prevede, al comma 1, che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della 1.r. 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Richiamato che il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve provvedere a determinare:

- a) la quota da ripartire tra le unioni montane di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 2 del regolamento stesso; all'interno della predetta quota occorre definire:
- 1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;
- 2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso;
- b) la quota da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento stesso;
- c) la quota da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 5 del regolamento stesso; all'interno della predetta quota occorre definire:
- 1) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;
- 2) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;
- 3) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento stesso, l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane per l'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;
- 4) la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'articolo 19 della l.r. 14/2019. Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019;
- 5) la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 4 del Reg. 3/R/2020 sancisce che in riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019, la quota del fondo regionale per la montagna destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate

di cui all'articolo 4 della 1.r. 14/2019, è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna:

sulla base delle "schede di ricognizione degli elementi relativi alle Unioni montane piemontesi", trasmesse dalle Unioni Montane in ottemperanza all'articolo 4 del Reg. 3/R/2020 e conservate agli atti, ha verificato che permane una situazione del personale dipendente delle Unioni Montane estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda le tipologie contrattuali, sia per le funzioni svolte. ha ritenuto pertanto opportuno, al fine di definire in modo univoco i principi in base ai quali dovrà essere calcolato il contributo alle Unioni Montane per il personale dipendente di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento, applicare i criteri approvati con la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021.

Richiamate, altresì

la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024".

la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".

Dato atto che tali risorse, pari a € 10.737.558,90 sono stanziate al capitolo 151888 del bilancio di cui alla legge regionale 29 aprile 2022, n.6, "Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024", alla missione 09 programma 0907.

Preso inoltre atto che l'Osservatorio regionale sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 9 della L.r. 14/2019, ha reso disponibili i parametri relativi all'indice di vecchiaia della popolazione montana e alle fasce altimetriche, utili per definire alcuni dei criteri premianti di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della l.r. 14/2019 ed all'articolo 3 del Regolamento n. 3/R.

Dato atto, pertanto, che, come da verifiche della suddetta Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna, anche in considerazione dell'esperienza maturata nelle precedenti annualità, risulta opportuno ripartire per l'anno 2022 il fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 della l.r.14/2019 con le seguenti modalità:

- una quota del 66,06% della previsione a bilancio del fondo (pari ad euro 7.092.853,00) per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 28,60% della previsione a bilancio del fondo (pari ad euro 3.070.950,90 €) per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo, 11 comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 5,34% della previsione a bilancio del fondo (pari ad euro 573.755,00) per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R;

prevedendo che:

- a) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11 comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R:
- la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;
- un importo pari ad euro 700.000,00 € della suddeta quota sia equamente ripartito in base ai criteri premianti relativi alle fasce altimetriche ed all'indice di vecchiaia, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della l.r. 14/2019 ed all'articolo 3 del Regolamento n. 3/R, così come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- b) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R, il contributo spettante sia determinato nel rispetto dei criteri approvati con D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021;
- c) in riferimento all'articolo 11 comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R:

- una somma pari a 80.000,00 € sia destinata alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della l.r. 14/2019;
- una somma pari a 220.000,00 € sia destinata al firanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia A;
- una somma pari a 273.755,00 sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B.

Richiamato inoltre che il suddetto riparto dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 11 – comma 5 – lett. a) a favore delle unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio 2022, inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 11 – comma 3 – della l.r. 14/2019.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R/2020, il parere della Conferenza dei Presidenti espresso nella seduta del 24/05/2022.

Acquisito in data 15/06/2022, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 3/R/2020, il parere della competente Commissione consiliare.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R, il riparto del fondo regionale per la montagna, anno 2022, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2019, come sopra riportato.

Ritenuto di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 10.737.558,90 sullo stanziamento del cap. 151888 - Missione 09 Programma 07 - "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 annualità 2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R, il riparto del fondo regionale per la montagna, anno 2022, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2019, come di seguito riportato:
- una quota del 66,06 % della previsione a bilancio del fondo (pari a 7.092.853,00 €) per le finalià e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R;
- una quota del 28,60 % della previsione a bilancio del fondo (pari a 3.070.950,90 €) per le finalià e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R;
- una quota del 5,34% della previsione a bilancio del fondo (pari a 573.755,00 €) per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R

stabilendo che:

- a) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11 comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R:
 - la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;
 - un importo pari a 700.000,00 € della suddetta quotasia equamente ripartito in base ai criteri premianti relativi alle fasce altimetriche ed all'indice di vecchiaia, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della l.r. 14/2019 ed all'articolo 3 del Regolamento n. 3/R, così come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- b) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R, il contributo spettante sia determinato nel rispetto dei criteri approvati con D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021;
- c) in riferimento all'articolo 11 comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R:
 - una somma pari a 80.000,00 € sia destinata alle atívità delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della l.r. 14/2019;
 - una somma pari a 220.000,00 € sia destinata al fimnziamento delle iniziative incluse nella Macrotipologia A;
 - una somma pari a 273.755,00 sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B.
- d) il suddetto riparto sia effettuato a favore delle unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 11 comma 5 lett. a) inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso ai sensi dell'art. 11 comma 3) della l.r.14/2019.
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 10.737.558,90 sullo stanziamento del cap. 151888 Missione 09 Programma 07 "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 annualità 2022;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato